Corso ERA
Introduzione al Diritto ambientale dell'UE
26 gennaio 2021

La normativa UE sulla qualità delle acque

Prof. Massimiliano Montini
Direttore, Environmnetal Legal Team e
Co-Direttore, Centro di Ricerca "Regulation for Sustainability" (R4S)
Università di Siena
Vice-Chair, ELGA (Ecological Law and Governance Association)
E-mail: massimiliano.montini@unisi.it

Struttura della lezione

- La lezione presenta una panoramica sulla normativa UE sulla qualità dell'acqua (o delle acque).
- I principali punti di riferimento per l'analisi saranno:

✓ La Direttiva quadro sulle acque
 - (Direttiva 2000/60/CE o direttiva WFD)

✓ La Direttiva nitrati
 - (Direttiva 91/676/CEE)

✓ La Direttiva sull'acqua potabile
 - Direttiva 98/83/CE (che verrà sostituita dalla Direttiva 2020/2184)

Gli obiettivi generali della normativa dell'UE in materia di acque

- I principali obiettivi generali della normativa UE in materia di acque sono i seguenti:

➢ Prevenire e mitigare l'impatto delle varie attività umane sui corpi idrici (soprattutto acque superficiali e sotterranee), sia in termini di qualità che di quantità;

➢ Promuovere l'uso sostenibile delle (scarse) risorse idriche;

➢ Nuove sfide future: affrontare i nuovi scenari ed i nuovi problemi indotti dai cambiamenti climatici.

No necessita di spiegazione

Self-explanatory

Il quadro normativo dell'UE in materia di acque (I)

- Il quadro normativo dell'UE per la qualità delle acque è costituito da diverse direttive che mirano a regolare le molteplici cause di pressione sulla qualità e quantità dei corpi idrici.
- La direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/ CE – detta anche *Water Framework Directive/* direttiva WFD) è il principale strumento giuridico di riferimento, che definisce il quadro europeo per la protezione delle acque (acque superficiali interne, di transizione, costiere e sotterranee) e per la gestione delle risorse idriche in modo sostenibile.

Importante l'approccio integrato in materia di acque stabilito dalla direttiva WFD: comprende la protezione delle acque e la loro gestione sostenibile

Il quadro normativo dell'UE in materia di acque (II)

- La direttiva quadro 2000/60 sulle acque (WFD) è completata da due direttive principali:
- a) la direttiva sulle acque sotterranee (direttiva 2006/118/CE), che stabilisce gli standard di qualità ambientale delle acque sotterranee e introduce misure per prevenire o limitare il rilascio di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee.
- b) la direttiva 2008/105/CE (modificata dalla direttiva 2013/39), relativa all'individuazione e controllo delle sostanze prioritarie immesse nelle acque.

Queste due direttive completano la direttiva (WFD), in attuazione rispettivamente degli articoli 17 e 16 della direttiva stessa.

Il quadro normativo dell'UE in materia di acque (III)

- Vi sono poi anche altre direttive UE che regolano alcuni aspetti riguardanti la qualità o la quantità delle acque:
- a) La direttiva sui nitrati (Dir. 91/676/CEE);
- b) La direttiva sull'acqua potabile (Dir. 98/83/CE, che verrà sostituita dalla Direttiva 2020/2184);
- c) La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (Dir. 91/271/CEE);
- d) La direttiva sulle acque di balneazione (Dir. 2006/7/CE);
- e) la direttiva sulle alluvioni (Dir. 2007/60/CE);
- f) La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (Dir. 2008/56/CE).

Lista di direttive che completa il quarto normativo dell'unione europea in materia di acque. Tali direttive sono tutte, direttamente o direttamente, connesse all'applicazione della WFD.

La direttiva quadro sulle acque: gli obiettivi principali

- L’art. 1 della direttiva WFD fissa cinque obiettivi:
- a) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide;
- b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie;
- d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
- e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

La direttiva quadro sulle acque: le caratteristiche principali (I)

- Le caratteristiche principali della direttiva WFD sono:

➢ La razionalizzazione della legislazione UE sulle acque, che supera (o almeno cerca di superare) la precedente frammentazione normativa.

➢ L'approccio basato sul bacino idrografico come unità fisica e gestionale di riferimento per le acque.

➢ La scelta del distretto idrografico come unità organizzativa per la gestione dei bacini idrografici, anche a livello di acque transfrontaliere.

➢ L'adozione di standard di qualità ambientale (legati alla concentrazione di una serie di inquinanti nelle acque).

Da sottolineare che il sistema normativo previsto dalla direttiva quadro si basa su due concetti fondamentali. Il bacino idrografico come unità fisica e gestionale di riferimento per le acque ed il distretto idrografico come unità organizzativa per la gestione dei bacini idrografici.

La direttiva quadro sulle acque: le caratteristiche principali (II)

- L'introduzione di un processo di gestione e pianificazione integrato orientato alla tutela degli ecosistemi in ciascun distretto idrografico, attraverso i piani di gestione dei bacini idrografici (art. 13 WFD) ed i programmi di misure adottati a livello di distretti idrografici (art. 11 WFD).
- L'adozione di un approccio partecipativo per l'attuazione della direttiva e nell'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici (art. 14 WFD).
- L'introduzione del requisito per il recupero dei costi per i servizi idrici (art. 9.1 WFD).

Gli obblighi principali di gestione e di tutela per gli Stati Membri (I)

- L'art. 4 della direttiva 2000/60 definisce gli obiettivi ambientali (obiettivi di qualità) per le acque.
- Gli Stati Membri hanno due obblighi principali relativi alla tutela degli obiettivi di qualità delle acque:
- a) prevenire il deterioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei (obbligo di prevenzione);
- b) proteggere, valorizzare e ripristinare i corpi idrici superficiali e sotterranei, con l'obiettivo di raggiungere il buono stato delle acque entro il 2015 (con possibili proroghe al 2021 o al 2027).

Gli obiettivi ambientali (obiettivi di qualità) per le acque, stabiliti dall'art. 4 della direttiva quadro, sono il punto di riferimento principale per l'applicazione di tutto il sistema normativo da essa previsto.

Gli obblighi principali di gestione e di tutela per gli Stati Membri (II)

- Gli Stati Membri hanno obiettivi di qualità che possono essere diversi per i corpi idrici superficiali, per quelli sotterranei, e per i corpi idrici già danneggiati.
- Gli Stati Membri hanno <u>obblighi specifici</u> particolari in due circostanze:

➢ a) Raggiungere gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie definiti dalla direttiva 2008/105/CE (modificata dalla direttiva 2013/39);

➢ b) Raggiungere gli standard e gli obiettivi fissati dalla direttiva quadro per le <u>aree protette</u> entro il termine massimo di 15 anni.

La direttiva 2008/105/CE fissa gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie (sostanze che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico), come definite ai sensi dell'articolo 16 della WFD.

Il concetto di «buono stato» delle acque superficiali (I)

- Il concetto di «buono stato» delle acque superficiali viene definito dall'art. 2 della direttiva:

➢ «buono stato delle acque superficiali»: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;

- «stato ecologico»: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato V;
- «buono stato ecologico»: stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'allegato V;

Lo stato di un corpo idrico superficiale si definisce "buono", qualora esso sia definibile "buono", tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, sulla base dei criteri previsti dalla WFD.

Il concetto di «buono stato» delle acque superficiali (II)

- «buon potenziale ecologico»: stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato V;
- «buono stato chimico delle acque superficiali»: stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 16, paragrafo 7 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario.
- Definizioni simili vengono fornite dalla direttiva quadro per le il buono stato delle «acque sotterranee».

Il concetto di «deterioramento» dello stato delle acque superficiali (I)

- Il concetto di «deterioramento» dello stato dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) non viene invece definito dalla direttiva quadro.
- Su questo punto è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nei seguenti casi principali:

➢ Caso Weser (C-461/13): la Corte ha interpretato il concetto di «deterioramento» dello stato dei corpi idrici (superficiali).

➢ Caso Schwarze Sulm (C-346/14): la Corte ha interpretato la tematica delle eccezioni previste dall'art. 4(7) della direttiva, legate al deterioramento causato da progetti definiti di prioritario interesse pubblico da uno Stato Membro.

La giurisprudenza più rilevante della Corte di giustizia, qui esaminata, si è soffermata in primo luogo sul concetto di deterioramento dello stato in un corpo idrico superficiale, ed in secondo luogo sull'articolo 4(7) WFD che definisce le condizioni per le possibili deroghe al raggiungimento o al mantenimento dell'obiettivo dello stato ecologico "buono" per le acque, nel caso di progetti ritenuti di prioritario interesse pubblico da parte degli Stati Membri.

Il concetto di «deterioramento» dello stato delle acque superficiali (II)

- In primo luogo, nel caso Weser, la Corte di Giustizia ha determinato se l'obbligo di impedire il «deterioramento» presenti un «carattere vincolante»:

➢ § 37: «Lo scopo ultimo della direttiva 2000/60 consiste nel conseguire, mediante un'azione coordinata, il «buono stato» di tutte le acque superficiali.»

➢ § 38: «Gli obiettivi ambientali che gli Stati membri sono tenuti a conseguire sono precisati dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.»

➢ § 39: «Detta disposizione impone due obiettivi distinti, pur se intrinsecamente legati. Da una parte, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60, gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali (obbligo di impedire il deterioramento). D'altra parte, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub ii) e iii), gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato entro la fine del 2015 (obbligo di miglioramento).

Il concetto di «deterioramento» dello stato delle acque superficiali (III)

- § 43: «L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 non si limita ad enunciare, in termini di formulazione programmatica, meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti, in esito alla determinazione dello stato ecologico del corpo idrico in parola, in ogni fase della procedura prescritta dalla direttiva medesima.»
- § 44: «Il regime delle deroghe previsto dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60 costituisce, del pari, un elemento che suffraga l'interpretazione secondo la quale impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici presenta un carattere vincolante.»
- § 51: «Gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l'autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva.»

Il concetto di «deterioramento» dello stato delle acque superficiali (IV)

- In secondo luogo, nel caso Weser, la Corte di Giustizia ha determinato in cosa consista il concetto di «deterioramento»:

➢ § 52: «Il giudice del rinvio chiede [..] se la nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale […] debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende soltanto alterazioni che determinino una classificazione di tale corpo idrico in una categoria inferiore a norma dell'allegato V di detta direttiva (teoria delle classi di stato). In caso di risposta negativa, vale a dire se tale nozione riguardi ogni alterazione del corpo idrico in parola (teoria dello status quo), il giudice del rinvio chiede quali siano i criteri che consentono di concludere nel senso di un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale.»

➢ § 55: «Il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 200/60 suffraga l'interpretazione secondo la quale la nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale ricomprende anche i deterioramenti che non si risolvono in una classificazione di tale corpo idrico in una classe inferiore.»

Il concetto di «deterioramento» dello stato delle acque superficiali (V)

- § 66: « come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 105 delle conclusioni, se la nozione di «deterioramento» viene interpretata facendo riferimento ad un elemento di qualità o ad una sostanza, l'obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico conserva tutto il suo effetto utile, in quanto include ogni cambiamento idoneo a compromettere la realizzazione dell'obiettivo principale della direttiva 2000/60.»
- § 70: «la nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale […] dev'essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell'allegato V di detta direttiva sia degradato di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in una deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l'elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i).»

Le eccezioni previste dall'art. 4(7) della direttiva quadro (I)

- L'articolo 4 (7) della direttiva WFD, relativo alle eccezioni, così recita:

➢ «Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

[…] – l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;

c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e

d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale».

L'articolo 4 (7) della direttiva WFD è relativo alle eccezioni, ossia alla possibilità di deroga all'obbligo di evitare il deterioramento di un corpo idrico superficiale da parte di uno Stato Membro, in presenza di specifiche condizioni previste dalla disposizione in questione.

Le eccezioni previste dall'art. 4(7) della direttiva quadro (II)

- Nel caso Schwarze Sulm (C-346/14) la Corte di Giustizia si è occupata delle deroghe previste dall'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), della direttiva 2000/60:
- § 65: «[…] laddove un progetto sia idoneo a determinare effetti negativi per l'acqua, quali quelli enunciati all'articolo 4, paragrafo 7, di detta direttiva, può essere autorizzato, quantomeno, se sono soddisfatte le condizioni dettate all'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), della medesima direttiva (sentenza C-43/10 § 67-69).
- § 74: «[…] nella specie, le autorità nazionali hanno ponderato i benefici attesi del progetto contestato con il conseguente deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm. Sulla base di tale ponderazione, esse hanno potuto ritenere che il suddetto progetto avrebbe prodotto benefici per lo sviluppo sostenibile, che erano state adottate tutte le misure pratiche per mitigare l'impatto negativo di tale progetto sullo stato di detti corpi idrici superficiali e che, per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, gli obiettivi perseguiti dal medesimo progetto non potevano essere conseguiti con mezzi che avrebbero costituito una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.»

Nel § 65 del caso *Schwarze Sulm*, la Corte di Giustizia richiama esplicitamente un suo precedente caso relative all'applicazione della WFD. Si tratta del caso C-43/10, *Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias*, con riferimento in particolare ai § 67-69.

Le eccezioni previste dall'art. 4(7) della direttiva quadro (III)

- § 80: «Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il governatore della Stiria ha proceduto ad un'analisi complessiva del progetto contestato, compreso il suo impatto diretto e indiretto sugli obiettivi della direttiva 2000/60, ponderando i vantaggi di tale progetto con l'impatto negativo del medesimo sullo stato dei corpi idrici superficiali dello Schwarze Sulm. In particolare, nell'ambito di detta analisi, questi ha tenuto conto del fatto che tale fiume presentava una qualità ecologica elevata, osservando peraltro che, in considerazione dei diversi vantaggi attesi di detto progetto, i relativi interessi pubblici risultavano nettamente superiori ai pregiudizi arrecati all'obiettivo di non deterioramento perseguito dalla stessa direttiva. Il governatore della Stiria non si è quindi limitato ad invocare astrattamente l'interesse pubblico superiore rappresentato dalla produzione di energie rinnovabili, ma si è basato su un'analisi scientifica dettagliata e specifica del medesimo progetto prima di giungere alla conclusione che le condizioni di una deroga al divieto di deterioramento erano soddisfatte.»

Le eccezioni previste dall'art. 4(7) della direttiva quadro (IV)

- § 81: «Dalle suesposte considerazioni risulta che il governatore della Stiria, il quale si è pronunciato sulla base di uno studio dell'Istituto idoneo a fornirgli informazioni pertinenti sulle conseguenze del progetto contestato, ha tenuto conto del complesso delle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60 potendo giustamente ritenere che queste ultime fossero soddisfatte.»

- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel caso Schwarze Sulm (C-346/14), ha stabilito che la costruzione di una centrale idroelettrica può essere considerata di per sé un motivo di prioritario interesse pubblico e che gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità nel determinare se un singolo progetto serve un prioritario interesse pubblico e o se i vantaggi del progetto, alla luce dello sviluppo sostenibile, superano i vantaggi legati al conseguimento degli obiettivi della WFD (§ 74, 80, 81).

La Direttiva sui nitrati (Direttiva 91/676/CEE) (I)

- L'obiettivo della direttiva è ridurre l'inquinamento delle acque causato dai nitrati di origine agricola e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo (art. 1).
- La direttiva definisce esplicitamente i seguenti concetti:

➢ per «fertilizzante», si intende qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di fognatura;

➢ per «inquinamento», si intende lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.

La Direttiva sui nitrati (Direttiva 91/676/CEE) (II)

- Gli Stati Membri hanno l'obbligo di:
 - Identificare le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate conformemente ai criteri di cui all'allegato I (criterio di riferimento: concentrazione di nitrati oltre 50 mg/litro).
 - Designare come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all'inquinamento (art. 3).
 - Fissare un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili a discrezione degli agricoltori per la prevenzione dell'inquinamento (art. 4).
 - Adottare programmi d'azione per le zone vulnerabili identificate e designate (art. 5).

La Direttiva sull'acqua potabile (Direttiva 98/83/CE) (I)

- L'obiettivo principale della direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano.
- Ai sensi dell'art. 4 della direttiva: «Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se:

➢ a) non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; e

➢ b) soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I.»

La Direttiva sull'acqua potabile (Direttiva 98/83/CE) (II)

- Le caratteristiche principali della direttiva sono le seguenti:
- a) stabilisce parametri di qualità (valori di riferimento) per i parametri chimici e microbiologici più importanti (art. 5);
- b) impone l'obbligo per gli Stati membri di stabilire programmi di controllo appropriati (art. 7);
- c) in caso di mancato rispetto dei parametri di qualità, impone agli Stati membri l'obbligo di adottare provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità dell'acqua; se necessario al fine di garantire la salute umana, i provvedimenti possono limitare o vietare l'uso dell'acqua (art. 8).
- Nel dicembre 2020 è stata approvata in via definitiva la nuova direttiva sull'acqua potabile, che sostituirà la direttiva 98/83.

La nuova Direttiva sull'acqua potabile (Direttiva 2020/2184/UE) (I)

- Il 16 dicembre 2020 è stata approvata in via definitiva dal Parlamento Europeo la nuova direttiva sull'acqua potabile, la direttiva 2020/2184, che sostituirà la direttiva 98/83.
- La revisione della direttiva ha preso avvio nel 2018 a seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua («Iniziativa Right2Water») (2012).
- La nuova direttiva attua una «rifusione « della vecchia direttiva e delle sue modiche in nuovo testo e introduce modifiche nei seguenti ambiti:
- 1) introduce un aggiornamento dei parametri di qualità chimici e microbiologici, con aggiunta di nuovi parametri;

-continua-

La nuova Direttiva sull'acqua potabile (Direttiva 2020/2184/UE) (II)

- 2) introduce un approccio basato sul rischio, che deve coprire l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati (di norma al rubinetto);
- 3) introduce una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano;
- 4) prevede requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano;
- 5) migliora l'informazione al pubblico sulla qualità dell'acqua, per facilitare l'uso dell'acqua destinata al consumo umano.

Conclusioni

- In conclusione, è possibile a mio avviso affermare che la normativa UE in materia di qualità delle acque finora non è stata pienamente efficace per i seguenti motivi principali:
 - 1) eccessivo decentramento della fissazione di molti obiettivi di qualità e dei controlli;
 - 1) scarso *enforcement* da parte della Commissione;
 - 3) presenza di molte deroghe temporali e applicative a favore degli Stati Membri.
- Tuttavia, nel prossimo futuro, qualcosa potrebbe cambiare per due motivi principali: l'attuazione del Green Deal Europeo e l'assenza del Regno Unito (dopo la Brexit).

Per una valutazione della politica e della legislazione ambientale in materia di acque si veda in generale, L. Kraemer, EU Environmental Law, Sweet and Maxwell, London, 8th edition, 2016, p. 269 ss.

For an evaluation of Eu water policy and legislation see for instance L. Kraemer, EU Environmental Law, Sweet and Maxwell, London, 8th edition, 2016, p. 269 ss.